

ATTO DD 394/A1006E/2022**DEL 01/08/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale**

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale per le polizze RCT e O e All Risks ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Determina a contrarre. Approvazione capitolati speciali d'appalto e schede di offerta tecnica ed economica. Impegno di spesa delegato sul capitolo 134040 annualità 2022, 2023, 2024 e annotazione contabile per l'anno 2025. Impegno delegato sul capitolo 144926/2022 annualità 2022. Spesa complessiva Euro 2.156.626,62.

Premesso che,

con determinazione n. 180 del 6/6/2019, il Settore Trattamento Economico Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale ora Settore Gestione giuridica ed economica del personale ha indetto la gara per l'affidamento del servizio assicurativo regionale per la durata di 36 (trentasei) mesi per il periodo dal 30/11/2019 al 30/11/2022, con facoltà dell'Amministrazione regionale di affidare servizi analoghi ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il servizio assicurativo regionale è suddiviso nei seguenti sette lotti funzionali (come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera qq) del D. Lgs. n. 50/2016):

- Lotto 1** - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro (RCT e O);
- Lotto 2** - Copertura assicurativa Infortuni;
- Lotto 3** - Copertura assicurativa Kasco;
- Lotto 4** - Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale;
- Lotto 5** - Copertura assicurativa RCAuto/ARD;
- Lotto 6** - Copertura assicurativa All Risks;
- Lotto 7** - Copertura assicurativa Fine Art .

Le polizze assicurative di cui ai 7 lotti coinvolgono, per responsabilità e competenza, le seguenti Direzioni:
Direzione della Giunta Regionale per le polizze: Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Infortuni, Kasko, Responsabilità Civile Patrimoniale.
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, per la polizza RCAuto/ARD.

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio per le polizze: All Risks, Fine Art.

Con determinazione 254 del 19 giugno 2019 il dirigente del Settore Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici ora Settore contratti, polizia locale e sicurezza integrata ha provveduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal disciplinare di gara;

Con determinazione n. 430 del 14/11/2019, il dirigente del Settore contratti persone giuridiche-espropri-usi civici, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di copertura assicurativa regionale e con successiva determinazione n. 185 del 18 maggio 2020 ha dichiarato efficace l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

L'Amministrazione regionale, considerata la complessità della materia e l'eterogeneità delle polizze, si avvale, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, di un broker assicurativo, che coopera con l'Ente nella redazione dei capitolati speciali d'appalto, supporta anche tecnicamente la stazione appaltante nella gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle compagnie assicuratrici che sottoscrivano le polizze, elabora progetti e fornisce consulenza in materia assicurativa. La Società di intermediazione è la MARSH S.p.A., il cui servizio, in scadenza il 15/5/2022, è stato rinnovato con determinazione dirigenziale n. 189 del 6/5/2022, per anni uno, fino al 15 maggio 2023.

La Società UnipolSai Assicurazioni con nota del 01/04/2022 comunicava di esercitare la facoltà di recesso, prevista dall'art. 3 della Sezione 2 del contratto, per la polizza assicurativa di Responsabilità civile verso Terzi e prestatori di lavoro; analogamente, per la polizza All Risks, la Compagnia Sace BT SpA, con nota del 25 maggio 2022, comunicava la disdetta della polizza;

In considerazione della scadenza del servizio assicurativo fissata alle ore 24:00 del 30/11/2022, il Settore Gestione giuridica ed economica del Personale, sentite le strutture regionali competenti ed il Broker, con nota prot. n. 15996 del 18/05/2022 richiedeva alla Marsh S.p.A. di comunicare agli assicuratori aggiudicatari dei vari lotti dell'attuale servizio assicurativo, la volontà dell'Amministrazione regionale di avvalersi della ripetizione dei servizi analoghi per 2 anni per le seguenti coperture assicurative:

copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale; copertura assicurativa Infortuni; copertura assicurativa Kasko; copertura assicurativa RCAuto/ARD;
copertura assicurativa Fine Art.

La Regione Piemonte ha la necessità di indire una nuova procedura di gara aperta per l'individuazione di contraenti per i lotti sotto indicati, per il periodo: dalle ore 24:00 del 30/11/2022 alle ore 24:00 del 30/11/2024, a causa della disdetta dei contratti da parte di UnipolSAI Assicurazioni S.p.A., e di Sace BT SpA:

Lotto 1: Polizza RCT e O;
Lotto 2: Polizza All Risks.

A seguito della disdetta delle polizze si rende necessario anche rimodulare gli impegni assunti nel corso del 2019 e di seguito dettagliati:

- per la polizza RCT e O: prenotazioni nn. 2022/103; 2023/64; 2024/5;
- per la polizza All Risks: prenotazioni nn. 2022/109; 2022/110; 2022/112; 2023/70; 2023/71; 2023/72; 2024/11; 2024/12; 2024/13.

Il Settore Gestione giuridica ed economica del personale ha provveduto con determina **380/2022 del 26/07/2022** ad azzerare le prenotazioni assunte sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, tramite movimento contabile delegato di azzeramento, in modo da poter riassumere con il presente provvedimento gli impegni di spesa rimodulati in base alle esigenze della nuova gara;

Il Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale ha provveduto a rimodulare le prenotazioni per la polizza All Risks con proprio atto;

In vista della nuova gara, il Settore Gestione giuridica ed economica del personale ha chiesto al Broker di effettuare una ricerca di mercato e presentare proposte per il capitolato della nuova polizza RCT e O; il Broker, anche sulla base dell'esame dell'andamento dei sinistri della Regione Piemonte e della loro probabile evoluzione in futuro, nonché sulla base di un'analisi di mercato, ha presentato tre proposte per garantire un'idonea copertura assicurativa;

Le proposte presentate dal Broker per la polizza sono state discusse nel corso di incontri promossi dal Settore Gestione giuridica ed economica del personale con le strutture maggiormente interessate dalla gestione dei sinistri, e precisamente: la Direzione Agricoltura e cibo per la gestione amministrativa delle richieste di risarcimento dei danni presentate da privati a seguito di incidenti stradali causati da fauna selvatica ed il Settore Advocatura per la gestione delle vertenze legali conseguenti a questo tipo di sinistri;

Dato atto che la Direzione Agricoltura ed il Settore Advocatura hanno chiesto di stipulare una polizza RCT e O di contenuto analogo a quella vigente, che affidi la gestione dei sinistri da fauna selvatica e delle reative vertenze legali alla Compagnia Assicuratrice e affidi alle strutture regionali il compito del pagamento delle franchigie;

Ritenuto di bandire una gara pubblica per le polizze RCT e O e All Risks i cui capitolati e le cui schede d'offerta tecnica e di offerta economica sono stati predisposti con la collaborazione della Marsh in conformità alle richieste delle strutture regionali interessate e sono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 2 e 3);

Le strutture regionali interessate sono:

- Per la polizza RCT/O la Direzione della Giunta regionale - Settore Gestione giuridica ed economica del personale, Settore Advocatura e la Direzione Agricoltura e cibo;
- Per la polizza All Risks la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio- Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale;

Al fine di allineare la scadenza di tutte le polizze regionali al 30 novembre 2024 l'appalto avrà durata di due anni, dalle ore 24:00 del 30/11/2022 alle ore 24:00 del 30/11/2024, con la possibilità di opzionare una proroga tecnica per un massimo di 90 giorni, dalle ore 24:00 del 30/11/2024 alle ore 24:00 del 28/02/2025;

La scelta dell'operatore economico per i 2 lotti dovrà avvenire mediante esperimento di un'unica procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, distinta in 2 lotti da aggiudicarsi separatamente alle condizioni contrattuali di cui ai Capitolati Speciali di Appalto ed al Disciplinare di gara;

L'aggiudicazione dei due lotti avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'attribuzione del punteggio come di seguito dettagliato:

Lotto 1- Polizza RCT e O:
qualità (componente tecnica): punteggio massimo 100 punti.

Lotto 2- Polizza All Risks:
qualità (componente tecnica): punteggio massimo 90 punti.
Prezzo (componente economica) punteggio massimo 10 punti.

Il valore stimato della procedura d'appalto ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (comprensivo di ogni opzione di rinnovo e di proroga) è di Euro 1.852.662,94 imposte escluse, nel dettaglio:

- Euro 823.405,75 o.f.e. per la sua durata annuale;
- Euro 1.646.811,5 o.f.e. per la sua durata biennale;
- Euro 205.851,44 o.f.e. per l'eventuale proroga tecnica.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008. I costi di manodopera sono stimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice Regione Piemonte (art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016) nel 5% dei premi imponibili.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro ed i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

Lotto	Importo Annuo o.f.e.	Costo manodopera 5%	Importo Biennale	Proroga Tecnica	Importo complessivo
1) Polizza RCT/O	408.997,96	20.449,90	817.995,92	102.249,49	920.245,41
2) Polizza All Risk	414.407,79	20.720,39	828.815,58	103.601,95	932.417,53
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					0,00
TOTALE	823.405,75	41.170,29	1.646.811,5	205.851,44	1.852.662,94

Vista la DGR n. 1-5057 del 20 maggio 2022 “Approvazione del Programma Triennale 2022-2024 delle opere e lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e del Programma Biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro. Articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016” che prevede di indire la gara per la polizza RCT e O nel corso dell'anno 2022, con un premio annuo di 250.000 euro;

Considerato che per la polizza RCT e O sarà necessario aggiornare l'importo del premio annuale col prossimo aggiornamento della programmazione dei servizi dell'ente; mentre per la polizza All Risks il Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, provvederà ad inserire la gara nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi della Regione Piemonte;

Dato atto che la spesa complessiva presunta per le due polizze, ripartita tra i due lotti come sotto indicato, è pari ad euro 2.156.626,62 o.f.i., è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di cui alla L.R. 29/04/2022 n. 6 e alla spesa si fa fronte, tramite impegno delegato, con i fondi regionali disponibili nel capitolo 134040 “Spese per gli inventari, per l'amministrazione e per l'assicurazione del Demanio e del patrimonio regionale, compresi gli oneri tributari relativi” bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022-2023 e 2024 che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità;

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO ASSICURATIVO					
QUADRO A	SERVIZIO	IMPORTO ANNUO OFI	IMPORTO BIENNALE OFI	IMPORTO PROROGA TECNICA (MESI 3)	IMPORTO COMPLESSIVO
	Lotto 1 RCT/O	500.000,00	1.000.000,00	125.000,00	1.125.000,00

	Lotto 2 ALL RISK	450.000,00	900.000,00	112.500,00	1.012.500,00	
	TOTALE	950.000,00	1.900.000,00	237.500,00	2.137.500,00	
	TOTALE A					2.137.500,00
		ANNO 2022-2023	ANNO 2023-2024	90 GIORNI Proroga Tecnica		
QUADRO B	ART 113 c. 3 Dlgs 50/2016 (80%) Funzioni tecniche	Lotto 1 euro 3.271,98	Lotto 1 euro 3.271,98	Lotto 1 euro 818,00	14.821,30	
		Lotto 2 euro 3.315,26	Lotto 2 euro 3.315,26	Lotto 2 euro 828,82		
	ART 113 c. 4 Dlgs 50/2016 (20%) Fondo innovazione	Lotto 1 euro 818,00	Lotto 1 euro 818,00	Lotto 1 euro 204,48	3.705,32	
		Lotto 2 euro 828,82	Lotto 2 euro 828,82	Lotto 2 euro 207,20		
		Totale Anno 1 euro 8.234,06	Totale Anno 2 euro 8.234,06	Totale 90 gg euro 2.058,5	18.526,62	
	TOTALE B					
TOTALE C	CONTRIBUTO ANAC					600,00
IMPORTO PROGETTO (A+B+C)						2.156.626,62

Considerato che il Settore Gestione giuridica ed economica del personale ha provveduto con determina **380/2022 del 26/07/2022** ad azzerare gli impegni predisposti con determina n. 175 del 30 maggio 2019 sul capitolo 134040 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, tramite movimento contabile delegato, in modo da poter riassumere con il presente provvedimento gli impegni di spesa rimodulati in base alle esigenze della nuova gara e di seguito dettagliati:

€ 950.000,00 o.f.i. importo annuo con impegno dei settori per il lotto di competenza sui rispettivi capitoli di spesa;

€ 1.900.000,00 o.f.i. importo per appalto principale, per gli anni 2022 e 2023 con impegno e prenotazione dei settori per il lotto di competenza sui rispettivi capitoli di spesa;

€ 237.500,00 o.f.i. per eventuale proroga tecnica di 90 giorni, con prenotazione dei settori per il lotto di competenza sui rispettivi capitoli di spesa;

€ 14.821,30 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di dipendenti diversi mediante i fondi stanziati sul cap. 134040/2022;

€ 3.705,32 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili mediante i fondi stanziati sul cap.134040/2022;

€ 600,00 contributo a carico della stazione appaltante da versare all'Anac ;

Il Settore Gestione Giuridica ed economica del personale provvede con la presente determinazione ad impegnare e prenotare sul capitolo 134040 e sul capitolo 144926 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024 e ad effettuare un'annotazione contabile per l'anno 2025, tramite movimento contabile delegato

effettuato dai referenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, le seguenti somme:

annualità 2022 cap. 134040/2022 € 500.000,00 tasse incluse per il pagamento del premio della polizza RCT e O – annualità 30/11/2022-30/11/2023

annualità 2023 cap.134040/2023 € 500.000,00 tasse incluse per il pagamento del premio della polizza RCT e O – annualità 30/11/2023-30/11/2024

annualità 2024 – cap. 134040/2024 € 125.000,00 tasse incluse per il pagamento dell'eventuale proroga tecnica di 90 giorni dal 01/12/2024 al 28/02/2025;

annualità 2022 cap. 144926/2022 € 600,00 contributo Anac (codice beneficiario 297876) a carico della stazione appaltante;

annualità 2023 cap. 134040/2023 € 6.587,24 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di dipendenti diversi;

annualità 2023 cap. 134040/2023 € 1.646,82 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;

annualità 2024 cap. 134040/2024 € 6.587,24 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di dipendenti diversi;

annualità 2024 cap. 134040/2024 € 1.646,82 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;

annualità 2025 cap. 134040/2025 annotazione contabile di € 1.646,82 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di dipendenti diversi;

annualità 2025 cap. 134040/2025 annotazione contabile di € 411,68 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;

Il Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale ha provveduto con proprio atto ad impegnare e prenotare le somme necessarie per la polizza All Risks:

annualità 2022 cap. 134040/2022 € 450.000,00 tasse incluse per il pagamento del premio della polizza All Risks – annualità 30/11/2022-30/11/2023;

annualità 2023 cap. 134040/2023 € 450.000,00 tasse incluse per il pagamento del premio della polizza All Risks – annualità 30/11/2023-30/11/2024;

annualità 2024 – cap. 134040/2024 € 112.500,00 tasse incluse per il pagamento dell'eventuale proroga tecnica di 90 giorni dal 01/12/2024 al 28/02/2025;

Rilevato che il pagamento dei premi e delle relative regolazioni, come previsto dal contratto di brokeraggio assicurativo, verrà effettuato, per l'annualità 2022-2023, a favore della società Marsh S.p.A. (codice beneficiario 76909) entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, e che il broker stesso verserà i premi alle compagnie assicuratrici aggiudicatrici, decurtando le provvigioni spettanti entro il mese successivo all'incasso del premio, mentre per l'annualità 2023-2024 il pagamento verrà effettuato a favore del beneficiario che sarà individuato attraverso idonea procedura di gara, stante l'intervenuta scadenza dell'attuale contratto;

Precisato che le provvigioni spettanti al Broker sono: 7,99% del premio imponibile per le polizze RCT e O e All Risks, e che tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione regionale.

Dato atto che prima dell'indizione della procedura si è verificato che i servizi messi a gara non rientrano tra quelli oggetto di convenzioni stipulate dalla Consip o da SCR Spa;

Dato atto di individuare il RUP della procedura di gara nel Dirigente pro tempore del Settore Gestione

giuridica ed economica del personale, dott.ssa Francesca RICCIARELLI;

Dato atto che è stato predisposto il progetto di servizio, ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);

Visti i capitolati, le schede d'offerta tecnica e di offerta economica, il progetto di servizio ed il quadro economico, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1, 2, 3 e 4);

Vista la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 ed alla DGR 3 aprile 2017 n. 13-4843 "Recepimento accordo decentrato sottoscritto in data 23 marzo 2017: approvazione disciplinare inerente le attività e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016";

Considerato che i servizi assicurativi oggetto della presente determinazione, relativamente ai lotti 1 e 2, sono da assoggettare all'assegnazione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti la DGR 3 aprile 2017 n. 13-4843 ed il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 che prevedono che la spesa per incentivi tecnici sia, per la quota dell'80%, destinata al personale che svolge "Funzioni tecniche" e, per la quota del 20%, destinata al "Fondo innovazione", di cui all'art. 113, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", relativa agli importi di contributo da versare alla stessa da parte delle Stazioni Appaltanti e dei concorrenti alle procedure d'appalto;

Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui vengono a scadenza, la spesa è imputabile alle annualità 2022-2024;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 01/04/2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- L. n. 266 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- L. n. 217 del 17/12/2010 "Conversione in Legge con modificazione del Decreto legge 187/2010 recante misure urgenti in materia di sicurezza";

- L. n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Visto il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";
- Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 04/05/2022 - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 Approvazione "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- Vista la DGR 1-5057 del 20 maggio 2022 "Approvazione del Programma Triennale 2022-2024 delle opere e lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e del Programma Biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro. Articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016";

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all'indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per le polizze RCT e O e All Risks dell'ente, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'attribuzione del punteggio come di seguito dettagliato:

Lotto 1- Polizza RCT e O:

qualità (componente tecnica): punteggio massimo 100 punti.

Lotto 2- Polizza All Risks:

qualità (componente tecnica): punteggio massimo 90 punti.

Prezzo (componente economica) punteggio massimo 10 punti.

- di approvare i capitolati speciali di appalto, le schede di offerta tecnica ed economica, il progetto di servizio e il quadro economico, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1, 2, 3 e 4);

- di dare atto che il pagamento dei premi e delle relative regolazioni, come previsto dal contratto di brokeraggio assicurativo, verrà effettuato, per l'annualità 2022-2023, a favore della società Marsh S.p.A. (codice beneficiario 76909) entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, e che il broker stesso verserà i premi alle compagnie assicuratrici aggiudicatrici, decurtando le provvigioni spettanti entro il mese successivo all'incasso del premio, mentre per l'annualità 2023-2024 e per l'eventuale proroga tecnica di 90 giorni, il pagamento verrà effettuato a favore del beneficiario che sarà individuato attraverso idonea procedura di gara, stante l'intervenuta scadenza dell'attuale affidamento;

- di dare atto che la durata del servizio in oggetto è di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/11/2022 e scadenza alle ore 24:00 del 30/11/2024, con la facoltà dell'amministrazione regionale di richiedere la proroga tecnica di 90 giorni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016;

- di attestare che la spesa complessiva presunta per le due polizze, ripartita tra i due lotti come sotto indicato, è pari ad euro 2.156.626,62 o.f.i., è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla L.R. 29/04/2022 n. 6 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO ASSICURATIVO					
QUADRO A	SERVIZIO	IMPORTO ANNUO OFI	IMPORTO BIENNALE OFI	IMPORTO PROROGA TECNICA (MESI 3)	IMPORTO COMPLESSIVO
	Lotto 1 RCT/O	500.000,00	1.000.000,00	125.000,00	1.125.000,00
	Lotto 2 ALL RISK	450.000,00	900.000,00	112.500,00	1.012.500,00
	TOTALE	950.000,00	1.900.000,00	237.500,00	2.137.500,00
TOTALE A					2.137.500,00
		ANNO 2022-2023	ANNO 2023-2024	90 GIORNI Proroga Tecnica	
QUADRO B	ART 113 c. 3 Dlgs 50/2016 (80%) Funzioni tecniche	Lotto 1 euro 3.271,98	Lotto 1 euro 3.271,98	Lotto 1 euro 818,00	14.821,30
		Lotto 2 euro 3.315,26	Lotto 2 euro 3.315,26	Lotto 2 euro 828,82	

	ART 113 c. 4 Dlgs 50/2016 (20%) Fondo innovazione	Lotto 1 euro 818,00	Lotto 1 euro 818,00	Lotto 1 euro 204,48	3.705,32
		Lotto 2 euro 828,82	Lotto 2 euro 828,82	Lotto 2 euro 207,20	
		Totale Anno 1 euro 8.234,06	Totale Anno 2 euro 8.234,06	Totale 90 gg euro 2.058,5	18.526,62
	TOTALE B				
TOTAL E C	CONTRIBUTO ANAC				600,00
IMPORTO PROGETTO (A+B+C)					2.156.626,62

Il Settore Gestione Giuridica ed economica del personale provvede con la presente determinazione ad impegnare e prenotare sul capitolo 134040 e sul capitolo 144926 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024 e ad effettuare un' annotazione contabile per l'anno 2025, tramite movimento contabile delegato effettuato dai referenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, le seguenti somme:

annualità 2022 cap. 134040/2022 € 500.000,00 tasse incluse per il pagamento del premio della polizza RCT/O – annualità 30/11/2022-30/11/2023, a favore di Marsh S.p.A. (codice beneficiario 76909);
annualità 2023 cap.134040/2023 € 500.000,00 tasse incluse per il pagamento del premio della polizza RCT/O – annualità 30/11/2023 - 30/11/2024, a favore di beneficiario da individuare;

annualità 2024 – cap. 134040/2024 € 125.000,00 tasse incluse per il pagamento dell'eventuale proroga tecnica di 90 giorni dal 01/12/2024 al 28/02/2025, a favore di beneficiario da individuare;

annualità 2022 cap.144926/2022 € 600,00 contributo Anac (codice beneficiario 297876) a carico della stazione appaltante;
annualità 2023 cap. 134040/2023 € 6.587,24 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di dipendenti diversi ;
annualità 2023 cap. 134040/2023 € 1.646,82 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;
annualità 2024 cap. 134040/2024 € 6.587,24 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di dipendenti diversi ;
annualità 2024 cap. 134040/2024 € 1.646,82 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;
annualità 2025 cap. 134040/2025 annotazione contabile di € 1.646,82 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di dipendenti diversi ;
annualità 2025 cap. 134040/2025 annotazione contabile di € 411,68 spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;
Il Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale ha provveduto con proprio atto ad impegnare e prenotare le somme necessarie per la polizza All Risks:

annualità 2022 cap. 134040/2022 € 450.000,00 tasse incluse per il pagamento del premio della polizza All Risks – annualità 30/11/2022-30/11/2023;

annualità 2023 cap. 134040/2023 € 450.000,00 tasse incluse per il pagamento del premio della polizza All Risks – annualità 30/11/2023-30/11/2024;

annualità 2024 – cap. 134040/2024 € 112.500,00 tasse incluse per il pagamento dell'eventuale proroga tecnica di 90 giorni dal 01/12/2024 al 28/02/2025;

La transazione elementare dei movimenti contabili è rappresentata dall'allegato "Appendice A –Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di individuare il RUP della procedura di gara nel Dirigente pro tempore del Settore Gestione giuridica ed economica del personale, dott.ssa Francesca Ricciarelli;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

- di trasmettere la presente determinazione al Settore Contratti -persone giuridiche-espropri-usi civici, competente per lo svolgimento della procedura concorsuale e per il compimento delle formalità di legge;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37 del D. lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1006E - Gestione giuridica ed economica del
personale)

Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli

PROGETTO DI SERVIZIO

**ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
Servizio di Copertura Assicurativa per la Regione Piemonte.**

Il presente progetto viene redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici) relativamente all'appalto del servizio assicurativo inerente le polizze RCT/O e ALL RISKS, da affidarsi: dalle ore 24.00 del 30/11/2022 alle ore 24.00 del 30/11/2024 per il lotto 1 (RCTO) e per il lotto 2 (ALL RISKS) rinnovabili per ulteriori 90 giorni dalle ore 24.00 del 30/11/2024 al 28/02/2025.

L'art. 23 comma 15 del citato decreto prevede in particolare che per l'affidamento di servizi venga redatto un progetto articolato nei seguenti punti :

- a) relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- b) indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs. 81/2008 per i rischi da interferenza;
- c) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- d) prospetto economico degli oneri per acquisizione dei servizi;
- e) capitolati speciali descrittivo prestazionali – normativi di polizza.

1. Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio

La Regione Piemonte da molti anni provvede ad acquisire le coperture assicurative mediante una procedura aperta articolata in lotti con scadenza unificata.

Le coperture assicurative hanno più finalità:

- tutelare il patrimonio immobiliare/mobiliare di proprietà o in uso dell'Ente;
- tutelare le opere d'arte di proprietà o in uso dell'Ente per mostre o esposizioni;
- garantire le tutele per i dipendenti previste dai CCNL , leggi o regolamenti;
- garantire gli amministratori da infortuni occorsi nell'esercizio delle loro funzioni;
- assicurare la responsabilità civile per eventuali danni prodotti a terzi e responsabilità civile operatori;
- garantire la responsabilità civile patrimoniale dell'Ente;
- assicurare la responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli di proprietà dell'Amministrazione.

Le attuali coperture assicurative scadono alle ore 24.00 del prossimo 30 novembre 2022 .
Le tipologie di rischio e le relative tutele ad esse sottese hanno la finalità di trasferire all'Assicuratore fattispecie di danno potenzialmente molto elevate.

Attualmente le coperture assicurative attivate dalla Regione Piemonte sono le seguenti:

RAMO	SCADENZA	PREMIO LORDO	PREMIO IMPONIBILE
RCT/O	30.11.2022	237.165,00	194.000,00
KASKO	30.11.2022	14.992,20	13.208,99
INFORTUNI	30.11.2022	18.909,20	18.448,00
RC PATRIMONIALE	30.11.2022	100.314,00	82.056,44
RCAUTO/ARD	30.11.2022	63.318,98	51.754,00
ALL RISK	30.11.2022	312.398,73	273.377,28
FINE ART	30.11.2022	23.895,00	23.895,00

La Regione, considerata la complessità della materia e l'eterogeneità delle polizze, si avvale di un broker assicurativo che provvede, tra l'altro, allo studio di progetti ed alla consulenza in materia assicurativa, coopera con l'Ente nella redazione dei Capitolati speciali d'appalto per le coperture dei rischi, supporta tecnicamente la stazione appaltante nella gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle compagnie assicuratrici che sottoscrivono le polizze.

La Società di intermediazione è la MARSH S.p.A., il cui servizio in scadenza il 15.5.2022. è stato rinnovato. Il Settore Gestione giuridica ed economica del personale, con Determinazione dirigenziale n. 189 del 6.5.2022, previo consenso della predetta società, si è avvalso della ripetizione dei servizi analoghi, come previsto dal Contratto originario rep. n. 198/2019 del 16.5.2019, per anni uno, approvando contestualmente l'atto aggiuntivo.

I premi assicurativi sono corrisposti, come previsto contrattualmente, al Broker che provvede a versarli alle compagnie assicurative aggiudicatarie entro il mese successivo dell'avvenuto incasso trattenendo le provvigioni spettanti. Tale servizio non comporta nessun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Le polizze assicurative attualmente in essere hanno validità 30.11.2019-30.11.2022; i contratti prevedono la possibilità di avvalersi della ripetizione dei servizi analoghi per 2 anni e della proroga tecnica per un massimo di 180 giorni.

Nel corso del 2022 sono pervenute due disdette: la Società UnipolSai Assicurazioni, con nota del 01.04.2022, comunicava di esercitare la facoltà di recesso, prevista dall'art. 3 della Sezione 2 del contratto, per la polizza assicurativa di Responsabilità civile verso Terzi e prestatori di lavoro; analogamente, per la polizza All Risks, la Compagnia Sace BT SpA, con nota del 25 maggio 2022, comunicava la disdetta della polizza;

La Regione Piemonte ha quindi la necessità di indire una nuova procedura di gara aperta per l'individuazione di contraenti per la Polizza RCT/O e per la Polizza All Risks, i cui capitolati e le cui schede d'offerta tecnica ed economica sono stati predisposti con la collaborazione della Marsh in conformità alle richieste delle strutture regionali competenti:

- Per la polizza RCT/O con la Direzione della Giunta regionale - Settori Gestione giuridica ed economica del personale e Avvocatura e con la Direzione Agricoltura e cibo;
- Per la polizza All Risks con la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio- Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale.

Lo svolgimento del servizio assicurativo per i due lotti comporta per la Stazione Appaltante oneri finanziari per gli anni 2022- 2025. L'appalto, pertanto, necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio Regionale.

LOTTO 1 - RCT/O

Attraverso la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera, l'Ente intende trasferire all'assicuratore essenzialmente la propria responsabilità di natura extracontrattuale.

La polizza contiene due distinte sezioni:

- 1) responsabilità civile verso terzi (RCT);
- 2) responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO).

1) La RCT è regolata dall'art. 1917 del c.c. in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato (in questo caso la Regione Piemonte) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

La polizza opera quindi per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o, comunque, svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una

responsabilità anche quale custode, committente, organizzatore o altro dell'Ente, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

2) La RCO invece trasferisce a carico dell'assicuratore tutti gli oneri risarcitori che possano derivare alla Regione Piemonte in ordine alle sue responsabilità come datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai lavoratori ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs. n. 38/2000 e delle norme del codice civile, e non risarciti dall'INAIL.

LOTTO 2 - ALL RISKS

È una polizza MULTIRISCHI che copre l'insieme dei danni diretti a beni mobili e immobili oggetto del contratto: oggetto della polizza sono infatti tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali la Contraente, (la Regione Piemonte), abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.

Per l'individuazione delle cose assicurate si fa riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Tra i rischi assicurati rientrano, ad esempio: danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, spese di demolizione e di ripristino di parti di fabbricato per la riparazione di impianti, danni causati da "fenomeno elettrico", danni conseguenti a reati quali furto, rapina, estorsione.

Tra le esclusioni previste dalla polizza rientrano invece, ad esempio, i danni causati da atti di guerra, da esplosioni o radiazioni, il dolo dell'assicurato, il deterioramento naturale, i danni indiretti di qualsiasi natura, l'inquinamento.

La polizza è soggetta a regolazione, il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, viene anticipato all'inizio di ciascun periodo assicurativo ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo.

I due lotti saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d. lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'attribuzione del punteggio come di seguito dettagliato:

Lotto 1- Polizza RCT e O:

qualità (componente tecnica): punteggio massimo 100 punti.

Il capitolato del contratto prevede un premio annuo di 500.000 euro, oneri fiscali compresi, ed una franchigia a base di gara di 10.000 euro. Il vincitore della gara sarà il concorrente che offrirà la franchigia più bassa.

Lotto 2- Polizza All Risks:

qualità (componente tecnica): punteggio massimo 90 punti.

Prezzo (componente economica) punteggio massimo 10 punti.

Il capitolato del contratto prevede un premio annuo oggetto di gara di 400.000 euro, oneri fiscali compresi,

Ulteriori elementi della polizza oggetto di gara sono: le franchigie, i limiti per sinistro, e due condizioni di garanzia: la rinuncia al recesso per sinistro e la clausola di cui all'art. 2, lettera p) della Sezione 3 del capitolato (*Abrogazione esclusione Malattie Trasmissibili*).

L'importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008.

L' affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza e della salute, sulle assicurazioni e sull'assistenza a favore dei lavoratori.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art 26, comma 3, del d. lgs. 81/2008. I costi di manodopera sono stimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice Regione Piemonte (art. 23, comma 16 del d. lgs. 50/2016) nel 5% dei premi imponibili.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro ed i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del d. lgs. 50/2016.

3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con l'indicazione degli oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui alla lettera b).

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esclusi gli oneri della sicurezza e gli oneri fiscali, comprensivo di eventuale proroga tecnica di 90 giorni, è di € 1.852.662,94 o.f.e., così ripartito:

Lotto	Importo Annuo o.f.e.	Importo Biennale	Proroga Tecnica	Importo complessivo
1) Polizza RCT/O	408.997,96	817.995,92	102.249,49	920.245,41
2) Polizza All Risk	414.407,79	828.815,58	103.601,95	932.417,53
TOTALE	823.405,75	910.611,50	205.851,44	1.852.662,94

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

Per l'acquisizione del presente servizio, articolato in 2 lotti, gli oneri complessivi, comprensivi anche degli oneri fiscali e del contributo Anac, sono pari a € 2.156.626,62 da ripartire tra i due lotti come dettagliato nello schema seguente:

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO ASSICURATIVO					
QUADRO A	SERVIZIO	IMPORTO ANNUO OFI	IMPORTO BIENNALE OFI	IMPORTO PROROGA TECNICA (MESI 3)	IMPORTO COMPLESSIVO
	Lotto 1 RCT/O	500.000,00	1.000.000,00	125.000,00	1.125.000,00
	Lotto 2 ALL RISK	450.000,00	900.000,00	112.500,00	1.012.500,00
	TOTALE	950.000,00	1.900.000,00	237.500,00	2.137.500,00
	TOTALE A				2.137.500,00
		ANNO 2022-2023	ANNO 2023-2024	90 GIORNI Proroga Tecnica	
QUADRO B	ART 113 c. 3 Dlgs 50/2016 (80%) Funzioni tecniche	Lotto 1 euro 3.271,98	Lotto 1 euro 3.271,98	Lotto 1 euro 818,00	14.821,30
		Lotto 2 euro 3.315,26	Lotto 2 euro 3.315,26	Lotto 2 euro 828,82	
	ART 113 c. 4 Dlgs 50/2016 (20%) Fondo innovazione	Lotto 1 euro 818,00	Lotto 1 euro 818,00	Lotto 1 euro 204,48	3.705,32
		Lotto 2 euro 828,82	Lotto 2 euro 828,82	Lotto 2 euro 207,20	
		Totale Anno 1 euro 8.234,06	Totale Anno 2 euro 8.234,06	Totale 90 gg euro 2.058,5	18.526,62
	TOTALE B				
TOTALE C	CONTRIBUTO ANAC				600,00
IMPORTO PROGETTO (A+B+C)					2.156.626,62

5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

I capitolati speciali, la scheda di offerta tecnica della polizza RCTO, la scheda di offerta tecnica e la scheda di offerta economica della polizza All Risks sono allegati al presente progetto di servizio.

6. Schema contratto

Lo schema di contratto è il capitolato di ogni singolo lotto e, a seguito dell'aggiudicazione, diventerà la polizza assicurativa.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Stipulata tra:

Polizza di assicurazione RCT/**REGIONE PIEMONTE**

1

E

[Nome Società]

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato: • L'Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza, • Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi

	dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Malattie infettive	la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Regionale intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminato, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Variazioni del rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 3 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 5 –Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con pec o lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Contraente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

- 1 entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,

- 2 entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 - 3 nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
 - 4 oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d sinistri senza seguito;
- e sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00= a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Torino - Via Cavour, n. 1 di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7,99%

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 18- Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per mondo intero.

Art. 19 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 21 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli artt 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
- 2 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori

stessi,

- b Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non vale:

- 1 per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
- 2 per le malattie professionali:
 - a conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1 per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- 2 per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Estensioni e precisazioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

-
- 1 Circolazione in area privata:** la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
 - 2 Committenza auto:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
 - 3 Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
 - 4 Condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
 - 5 Corsi e manifestazioni:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.
 - 6 Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
 - 7 Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
 - 8 Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
 - 9 Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
 - 10 Interruzione di attività:** la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
 - 11 Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:** la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
 - 12 Parcheggi:** la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
 - 13 Privacy:** La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i e Regolamento EU 2016/679.

- 14 Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni:** la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.
- 15 RC Personale:** la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
- 16 Sicurezza sui luoghi di lavoro:** la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 17 Tutela del territorio e protezione civile:** la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.
- 18 CRAL:** le garanzie della presente polizze si intendono estese anche ai CRAL aziendali, gestiti o meno dal Contraente/Assicurato, dai suoi dipendenti e/o prestatori d'opera a qualsiasi titolo e da attività sportive in genere da chiunque gestite.
- 19 Mensa Aziendale:** proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- 20 Cartelli Pubblicitari, Insegne, Striscioni:** proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
- 21 Squadre Antincendio:** attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.

Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6 "esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

- 22 Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti:** per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
- 23 Cedimento e franamento del terreno:** l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza;
- 24 Dispersione di acque:** l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno.

Art. 6 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- 1 da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- 2 derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- 3 di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
- 4 derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- 5 alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori;
- 6 qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
 - manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
 - perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
 - funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
 - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
 - computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)salvo che provochino morte, lesioni personali e/o danni materiali.

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

- 7 derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 8 di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
- 9 derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
- 10 conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;

-
- 11 conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
 - 12 patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
 - 13 cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
 - 14 derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.
 - 15 derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie

Art. 7 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. In caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo pec l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare con indicazione del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato

-
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
 - importo da recuperare nei confronti della Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente, previa verifica della corretta gestione e della completezza documentale, in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla richiesta.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Art. 4 – Procedure sinistri

La gestione operativa dei sinistri è regolata dalle specifiche procedure sottoscritte dalle parti ed allegate alla polizza. La Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni normative di polizza.

Sezione 5 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 20.000.000,00 per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di <i>€ 2.500.000,00 per persona</i>

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Danni da fauna selvatica		€ xxxx,00 Ved. Scheda OffertaTecnica
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	
Condutture e impianti sotterranei	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Cose in consegna e custodia	€ 250.000,00	€ 500,00
Furto	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Incendio	€ 1.000.000,00	In eccesso a polizza All Risks, se operante
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00	
Interruzione di attività	€ 1.500.000,00	€ 1.500,00
Lavori eseguiti	€ 500.000,00	€ 2.500,00
Privacy	€ 100.000,00	€ 1.000,00
Tutela del territorio e Protezione Civile	€ 2.500.000,00	€ 2.500,00
Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura)	€ 500.000,00	€ 2.500,00
Danni a cose da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00	€ 2.500,00

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA**POLIZZA RCTO**

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il: .././....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione),

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA**Franchigia**

	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	VALORE DI CAPITOLATO (requisito massimo non superabile)	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Per danni da Fauna Selvatica	100	€ 10.000	

Luogo e data

....., lì .././....

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....

1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.

**POLIZZA ALL RISKS
PATRIMONIO IMMOBILIARE
E
MOBILIARE**

Stipulata tra:

REGIONE PIEMONTE

E

[Nome Società]

Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate

1 Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Allagamento:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi.
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.
Apparecchiature ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
Beni assicurati:	La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing". Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in

	una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Broker:	Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Connessioni ed infrastrutture	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.
Contenuto e beni differenti dai fabbricati:	A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce "Macchine" del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce "Apparecchiature elettroniche" del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nella corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi,

	recipienti, derrate alimentari. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Contratto di manutenzione:	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali diretti e consequenziali:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purché in conseguenza dell'evento stesso.
Dati	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Eventi sociopolitici	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed

	elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato:	A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree e rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Fenomeno elettrico:	Danni causati alle macchine, impianti (anche di servizio ai fabbricati), apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi simili) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Fermentazione:	Trasformazione chimica della materia organica.
Franamento:	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Furto:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Guasti alle apparecchiature elettroniche:	Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: • una avaria o "failure", corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; • un guasto o "fault", corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; • un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un

	programma.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Macchine:	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere.
Malattia Trasmissibile	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Mancato freddo:	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Opere d'arte:	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto:	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Rapina:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio locativo:	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
Sabotaggio:	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smottamento:	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
Sovraccarico neve:	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terzi interessati:	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Ubicazione:	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.
Valore intero:	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori:	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

1 Variazioni del rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

3 Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 3 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

5 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

6 Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con pec o lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Contraente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13- "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

9 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

10 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

11 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

12 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

- 1 entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 - 2 entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 - 3 nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
 - 4 oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d sinistri senza seguito;
- e sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

14 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
 - incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
 - ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
- in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

15 Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Torino - Via Cavour, 1.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e

termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7,99% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

17 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

18 Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti

da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “conseguenziali”, causati ai beni Assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

2 Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b bradisismo e maremoti;
- c esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri.
- e graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
- g danni indiretti ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni “Maggiori costi – Spese extra” e “Perdita Pigioni”;
- h durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i inquinamento di aria, acqua, suolo.
- j deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- k lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- l normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- m messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità”;
- n limitatamente ai Beni Assicurati ricompresi nella definizione di “apparecchiature elettroniche”, i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall'Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i

danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;

o errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;

p perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo;

q qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

- impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");

- perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi;

- funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;

- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);

- computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);

- utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);

- violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni provocati alle cose assicurate derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

3 Beni esclusi

1 Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;

2 il valore del terreno;

3 mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;

4 boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;

5 aeromobili e natanti;

6 beni posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione;

- 7 Strade, Viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati;
- 8 Per gli enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'assicurato, la presente Polizza sarà operante:
- come assicurazione primaria per le garanzie eventualmente mancanti nelle polizze già in essere o qualora, dette polizze, risultassero inefficaci per qualsiasi motivo;
 - in eccesso a quanto indennizzabile dalle polizze già in essere per eventuali insufficienze di somme assicurate e/o dei limiti previsti alle specifiche garanzie.

4 Condizioni particolari

1 Acqua condotta

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

2 Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

3 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni causati da "fenomeno elettrico", da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni :

- a Causati da usura o da carenza di manutenzione
- b Verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c Dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula della polizza, nonché per i costi per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

4 Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, fino alla concorrenza del 20% del danno, nonché dell'ulteriore importo previsto nell'Allegato 1, oppure dell'ulteriore importo previsto nella relativa partita, indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, sgomberare, trattare, bonificare, smaltire, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

Per dette spese non si applica il disposto di cui all'art. 1907 del c.c.

Si precisa che l'eventuale ulteriore importo previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.

E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

5 Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ”

6 Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ”

7 Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. “Limite massimo di indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

8 Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ”

9 Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

10 Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono rimborsate dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

11 Contenuto/macchinari/impianti/merci presso terzi

Relativamente al contenuto/macchinari/impianti/merci si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro.

12 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

13 Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

14 Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

15 Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

16 Terrorismo e/o sabotaggio

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

17 Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell’assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.

18 Maggiori costi - Spese extra

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.

19 Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L’assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

20 Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell'Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

21 Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

22 Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

23 Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

24 Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

25 Differenziale storico - artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

26 Furto e rapina

La società indennizza i danni derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

d in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 85% del danno indennizzabile.

Limitatamente ai sinistri verificatisi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali da obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Valori

Relativamente ai valori, il furto è coperto alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori in Cassaforte" dell'Allegato 1, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc... con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori ovunque riposti" dell'Allegato 1.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:

- a che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;

b che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

- c ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
- d agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- a furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c rapina

commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della somma assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Beni all'aperto

Per i beni posti all'aperto per natura e/o per destinazione d'uso, la garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro tali beni fossero saldamente fissati al suolo o al Fabbricato o a supporti fissi in genere. La presente garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"
- in caso di ritrovamento della refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

27 Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
- b verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- c dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

- f i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri

1 Massimo risarcimento per sinistro

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell'Allegato 1.

2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto all'Amministrazione dei contratti assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società

L'Assicurato deve altresì:

- c per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di

liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:

b fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura" alla voce "spese peritali".

4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a In caso di distruzione:

- I per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- II per il contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

b In caso di danno parziale:

- I Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- c La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- d Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- e Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- f Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- g Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- h Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- i Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
 - I l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - II il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
 - III la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - IV l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- j Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che,

qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

- k Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

6 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 50.000 (al lordo di scoperti/franchigie)

7 Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause

Si conviene tra le parti che:

- a Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

- d A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.
- e Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri beni, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

9 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

10 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

11 Recuperi

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

12 Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della

coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

13 Certificati rilasciati dalle Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, la Società si impegna, trascorsi 90 giorni dalla definizione del sinistro, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Sezione 5 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio

1 Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Descrizione	Valore	Tasso Imp.le	Premio annuo imponibile
Fabbricati	€ 201.863.790	‰	€.....
Fabbricati soggetti a vincolo	€ 754.564.664	‰	€.....
Rischio Locativo	€ 113.607.776	‰	€.....
Contenuto	€ 50.000.000	‰	€.....
Stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio, stazioni agrometeo, ripetitori, sonde piezometriche	€ 2.796.897	‰	€.....
Apparecchi radio postazioni fisse	€ 176.000	‰	€.....
Apparecchi radio infrastrutture	€ 1.700.000	‰	€.....
Reggia di Venaria*	€ 25.000.000	‰	€.....
Premio imponibile annuo			€.....

(*)

Piantumazioni	€ 10.000.000,00
Impianti tecnologici	€ 10.500.000,00
Manufatto (platea e tribune)	€ 500.000,00
Opere d'arte Maestro Penone	€ 3.000.000,00
Resti archeologici	€ 1.000.000,00
Totale:	€ 25.000.000,00

***CONDIZIONE PARTICOLARE 1 - REGGIA DI VENARIA REALE (TO)**

A parziale deroga dell'art. 3, p.to. 6, Sez. 3, la garanzia Eventi Atmosferici si intende operante per gli impianti tecnologici, manufatto e opere d'arte, ancorché posti all'aperto, alle seguenti condizioni:

- scoperto del 10% minimo € 15.000
- limite di indennizzo 50% per singolo ente assicurato
- sono esclusi i danni a piantumazioni

2 Limiti di risarcimento – Scoperti/franchigie

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

ALLEGATO 1

-Limite Massimo di Indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 50.000.000,00

Franchigia	
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente	€ 5.000,00

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Spese Demolizione e sgombero, Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	€ 200.000,00 sinistro/anno, a p.r.a.	
Monete, biglietti di banca e simili	€ 10.000,00 sinistro/anno	
Oneri di Urbanizzazione	€ 25.000,00 sinistro/anno	
Perdita Pigioni	10% del valore a nuove delle singole unità immobiliari	
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 20.000,00 per sinistro	
Spese peritali	5% del danno liquidabile con il max di	

	€ 50.000,00 per sinistro	
Ricorso terzi e locatari	€ 10.000.000,00 per sinistro	
Eventi socio-politici	80% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	80% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	80% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Inondazioni, alluvioni	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relative contenuto
Allagamenti	€ 5.000.000,00 sinistro/anno	€ 10.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relative contenuto
Sovraccarico neve	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Collasso Strutturale	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 2.500,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 100.000,00 sinistro/anno	€ 500,00 per sinistro
Dispersione liquidi	€ 100.000 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Terremoto	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relative contenuto
Fenomeno elettrico	€ 250.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00 per sinistro
Ricostruzione Archivi	€ 200.000,00 per sinistro/anno	
Maggiori costi – Spese Extra	€ 500.000,00 per sinistro	

Mancato Freddo	€ 50.000,00 per sinistro	
Differenziale storico-artistico	€ 2.000.000,00 sinistro/anno	
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 100.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relative contenuto
Danni da movimentazione interna	€ 250.000,00 per sinistro/anno	€ 2.500 per sinistro
Guasti alle apparecchiature elettroniche	€ 25.000,00 per sinistro/anno	€ 2.000,00
Furto e rapina	€ 50.000,00 per sinistro ed € 100.000,00 per periodo assicurativo annuo	€ 250,00 per sinistro
Valori in cassaforte	€ 10.000,00 per sinistro	
Valori ovunque riposti	€ 5.000,00 per sinistro/anno	
Portavalori	€ 15.000,00 sinistro/anno	

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA ALL RISKS

Il				sottoscritto:
.....				
codice				fiscale:
.....				
nato a:				il:
..../..../....				
domiciliato	per	la	carica	presso la sede societaria, nella sua qualità
di: ¹				
.....				
e	legale			rappresentante
dell'Impresa:				
Via/Piazza:				
C.A.P.				
Telefono:	;		Fax:	;
PEC:				
codice fiscale:				
Partita I.V.A.:				

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI SUB PARAMETRI DI SEGUITO ELENCATI, IL CONCORRENTE PRESENTA OFFERTA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

CONDIZIONI DI GARANZIA

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO ALL'OPZIONE MIGLIORATIVA		OFFERTA DEL CONCORRENTE (indicare con un segno di spunta l'opzione scelta)	
		SI 10 PT	NO 0 PT	SI	NO
	<i>"Rinuncia al recesso per sinistro"</i>			☐	☐
	<i>"Abrogazione esclusione Malattie Trasmissibili" (Sez. 3, art. 2, lett. p"</i>	SI 5 PT	NO 0 PT	☐	☐

LIMITE PER SINISTRO (PT^B)

	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	VALORE DI CAPITOLATO (requisito minimo non riducibile)	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno	10	€ 50.000.000,00	
Inondazioni e Alluvioni	10	€ 5.000.000,00	
Allagamenti	10	€ 5.000.000,00	
Furto e Rapina limite per periodo assicurativo	5	€ 100.000,00	
Furto e Rapina limite per sinistro	5	€ 50.000,00	
Deroga alla proporzionale (Art. 6, Sez. 4)	5	€ 50.000,00	
Collasso Strutturale	5	€ 500.000,00	

FRANCHIGIA FRONTALE

FRANCHIGIA	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	VALORE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE (indicare con un segno di spunta l'opzione scelta)
Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro	0	€ 5.000,00	☐
	5	€ 2.500,00	☐
	10	€ 0,00	☐
Franchigia per Furto e Rapina (valido anche per i Valori)	0	€ 250,00	☐
	5	€ 0,00	☐
Eventi atmosferici	0	€ 10.000,00	☐
	2,5	€ 5.000,00	☐
	5	€ 2.500,00	☐
Acqua Condotta	0	€ 500,00	☐
	5	€ 250,00	☐

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li .././....

.....
.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**POLIZZA ALL RISKS**

Il				sottoscritto:
.....				
codice				fiscale:
.....				
nato a:				il:
../../....				
domiciliato	per	la	carica	presso la sede societaria, nella sua qualità di: ²
.....				
e	legale			rappresentante
dell'Impresa:				
con	sede	legale	in:	
.....				
.....				
Via/Piazza:				
C.A.P.				
Telefono:.....;	Fax:.....;			
PEC:.....				
codice fiscale:				
Partita I.V.A.:				

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

2 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 450.000,00=

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ <i>In cifre</i>

Comprensiva dei costi della Manodopera che ammontano a €.....

Comprensiva dei costi della Sicurezza che ammontano a €.....

L'aggiudicatario dovrà esporre i tassi di premio delle singole partite assicurate indicate nel Capitolato

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

.....,
li .././....

.....
.

Spesa complessiva presunta per l'acquisizione del servizio

	QUADRO ECONOMICO SERVIZIO ASSICURATIVO				
QUADRO A	SERVIZIO	IMPORTO ANNUO OFI	IMPORTO BIENNALE OFI	IMPORTO PROROGA TECNICA (MESI 3)	IMPORTO COMPLESSIVO
	Lotto 1 RCT/O	500.000,00	1.000.000,00	125.000,00	1.125.000,00
	Lotto 2 ALL RISK	450.000,00	900.000,00	112.500,00	1.012.500,00
	TOTALE	950.000,00	1.900.000,00	237.500,00	2.137.500,00
	TOTALE A				2.137.500,00
		ANNO 2022-2023	ANNO 2023-2024	90 GIORNI Proroga Tecnica	
QUADRO B	ART 113 c. 3 Dlgs 50/2016 (80%) Funzioni tecniche	Lotto 1 euro 3.271,98	Lotto 1 euro 3.271,98	Lotto 1 euro 818,00	14.821,30
		Lotto 2 euro 3.315,26	Lotto 2 euro 3.315,26	Lotto 2 euro 828,82	
	ART 113 c. 4 Dlgs 50/2016 (20%) Fondo innovazione	Lotto 1 euro 818,00	Lotto 1 euro 818,00	Lotto 1 euro 204,48	3.705,32
		Lotto 2 euro 828,82	Lotto 2 euro 828,82	Lotto 2 euro 207,20	
		Totale Anno 1 euro 8.234,06	Totale Anno 2 euro 8.234,06	Totale 90 gg euro 2.058,5	18.526,62
	TOTALE B				
TOTALE C	CONTRIBUTO ANAC				600,00
IMPORTO PROGETTO (A+B+C)					2.156.626,62

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 394/A1006E/2022 DEL 01/08/2022

Impegno N°: 2022/11637

Descrizione: PREMIO DELLA POLIZZARCT/O - ANNUALITÀ 30/11/2022-30/11/2023

Importo (€): 500.000,00

Cap.: 134040 / 2022 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

Soggetto: Cod. 76909

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

Impegno N°: 2022/11638

Importo (€): 600,00

Cap.: 144926 / 2022 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI IVI COMPRESO IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (LEGGE 114/2014 E LEGGE 266/2005) - DIR A11000

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 297876

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 394/A1006E/2022 DEL 01/08/2022

Impegno N°: 2023/1097

Descrizione: FONDO INCENTIVI ART. 113, COMMA 3 D. LGS. N.50/2016 E S.M.

Importo (€): 6.587,24

Cap.: 134040 / 2023 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Soggetto: Cod. 2477

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Prenotazione N°: 2023/1099

Descrizione: FONDO INCENTIVI ART. 113, COMMA 4. D. LGS.N. 50/2016 E S.M.I.

Importo (€): 1.646,82

Cap.: 134040 / 2023 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 394/A1006E/2022 DEL 01/08/2022

Prenotazione N°: 2023/1100

Descrizione: PREMIO DELLA POLIZZA RCT/O - ANNUALITÀ 30/11/2023 - 30/11/2024

Importo (€): 500.000,00

Cap.: 134040 / 2023 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno N°: 2024/263

Descrizione: FONDO INCENTIVI ART. 113, COMMA 3 D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.

Importo (€): 6.587,24

Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Soggetto: Cod. 2477

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 394/A1006E/2022 DEL 01/08/2022

Prenotazione N°: 2024/264

Descrizione: FONDO INCENTIVI ART. 113, COMMA 4. D. LGS.N. 50/2016 E S.M.I.

Importo (€): 1.646,82

Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Prenotazione N°: 2024/265

Descrizione: EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 90 GIORNI DAL 01/12/2024 AL 28/02/2025

Importo (€): 125.000,00

Cap.: 134040 / 2024 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 394/A1006E/2022 DEL 01/08/2022

Impegno N°: 2025/114

Descrizione: FONDO INCENTIVI ART.113, COMMA 3 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

Importo (€): 1.646,82

Cap.: 134040 / 2025 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Soggetto: Cod. 2477

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Prenotazione N°: 2025/115

Descrizione: FONDO INCENTIVI ART.113, COMMA 4. D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

Importo (€): 411,68

Cap.: 134040 / 2025 - SPESE PER GLI INVENTARI, PER L'AMMINISTRAZIONE E PER L'ASSICURAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESI GLI ONERI TRIBUTARI RELATIVI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali